

Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019.

Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

Art. 1 *Modifica all'art. 14 L.R. 17/2005.*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte le parole "o comunque rinnovate:";

b) all'alinea della lettera a) le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" sono sostituite dalle parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale". ⁽²⁾

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 29 gennaio 2021, n. 10 (pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2021, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art. 2 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.